

N. R.G. [REDACTED]



## CORTE DI APPELLO DI BARI

### REPUBBLICA ITALIANA

La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

1. dott.ssa Maria MITOLA Presidente rel.
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3. dott.ssa Emma MANZIONNA Consigliere

ha pronunciato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno [REDACTED] col numero d'ordine [REDACTED] seguente

### DECRETO

sul reclamo proposto da:

[REDACTED] *CP\_1* (C.F.: [REDACTED] *C.F.\_1*), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato al reclamo, dagli avv.ti [REDACTED] (C.F.: [REDACTED] *C.F.\_2*) e [REDACTED] *Parte\_1* (C.F.: [REDACTED] *C.F.\_3*), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED], sito in [REDACTED]

**RECLAMANTE**

### Contro

[REDACTED] *Controparte\_2* + altri (contumaci)

**RECLAMATI**

### AVVERSO

Il decreto reso dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, all'esito del procedimento di esdebitazione avente [REDACTED], e comunicato al ricorrente in data 17.01.2025, provvedimento a mezzo del quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso ex artt. 142 e ss. R.D. n. 267/1942 presentato da [REDACTED] *CP\_1*.

All'esito dell'udienza collegiale del 1° aprile 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate mediante note scritte.

-----

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso con ricorso ex art. 142 e ss. l. fall. depositato presso il Tribunale di Bari in data 02.10.2024, [REDACTED] *CP\_1* chiedeva di essere ammesso al beneficio della esdebitazione in relazione ai crediti non integralmente soddisfatti nell'ambito della procedura fallimentare che lo aveva riguardato

All'esito dell'udienza del 2.12.2024, con decreto comunicato il successivo 17.01.2025, il Tribunale

dichiarava inammissibile il ricorso per esdebitazione, ritenendolo tardivo.

Il Tribunale, infatti, preliminarmente dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, avente ad oggetto la disciplina transitoria applicabile al ricorso per esdebitazione del fallito, presentata dopo la entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ma che si innesta ad una procedura di fallimento, aperta prima della entrata in vigore di tale codice, fattispecie cui il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza non destina alcuna disciplina transitoria espressa, ha rilevato come, a suo giudizio, in punto di presupposti oggettivi, la nuova disciplina sia decisamente più favorevole al debitore rispetto alla precedente, non essendo più necessario alcun soddisfacimento dei creditori concorsuali, e pertanto, aderendo all' orientamento secondo cui il deposito di un ricorso per l'esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo che rappresenta un'appendice della procedura concorsuale, qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, ha ritenuto di dover vagliare i requisiti processuali e sostanziali dell'istituto alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Collegio nonostante la procedura da cui originava l'istanza di esdebitazione fosse stata chiusa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Tale opzione interpretativa è stata, infatti, ritenuta dal Tribunale più coerente con l'evidente favor che il legislatore comunitario ha riservato all'istituto dell'esdebitazione, poiché permette al debitore meritevole di avere una seconda possibilità e di essere reimpresso nel circuito economico e giuridico del mercato senza il peso di debiti concorsuali non soddisfatti.

A giudizio del Tribunale tale conclusione è generalmente più rispettosa anche del principio di eguaglianza, in quanto evita di creare discriminazioni per l'accesso a tale procedura, fra soggetti dichiarati falliti in una procedura disciplinata dalla Legge Fallimentare e soggetti verso i quali è stata aperta la liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata in una procedura disciplinata dal Codice della Crisi.

Cosicché ritenendo applicabile, nella specie, l'art. 281 C.C.I.I., norma secondo cui l'esdebitazione è concessa, su istanza del debitore, *"contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura"* ha dichiarato inammissibile l'istanza di esdebitazione proposta.

Con ricorso depositato il 25.01.2025 **CP\_1** ha proposto reclamo avverso il citato decreto censurandolo con più motivi.

Segnatamente, ha rilevato il reclamante che, come dato atto dallo stesso Tribunale, con l'introduzione del Codice della Crisi, le disposizioni contenute nella Legge Fallimentare non sono state oggetto di abrogazione ma, conformemente a quanto previsto dalla specifica disciplina transitoria, dettata dall'art. 390 co. 2, dello stesso Codice, sono ancora oggi in vigore, continuando a regolare "le procedure di fallimento" che risultino "pendenti" alla data del 15.07.2022 (di entrata in vigore del Codice della Crisi).

Pertanto, la procedura fallimentare di **CP\_1**, in quanto ancora pendente al 15.07.2022, è sempre stata regolata dalla Legge Fallimentare, cosicché, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Bari, l'ultrattività della Legge Fallimentare avrebbe dovuto riguardare anche il procedimento di esdebitazione, avviato dall'odierno reclamante successivamente alla chiusura della procedura (dichiarata il 7 febbraio 2023).

Avrebbe errato, quindi, il Tribunale nell'affermare che il procedimento di esdebitazione, in quanto caratterizzato da una presunta "autonomia", avrebbe potuto essere regolato da una normativa differente rispetto a quella che disciplina la procedura concorsuale, cui la richiesta di esdebitazione



inteso costituirsi e sono rimasti contumaci.

All'udienza del 1°.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.

\*\*\*\*\*

A giudizio di questa Corte le puntuali osservazioni del reclamante vanno condivise.

Mette conto evidenziare come l'odierna pronuncia del Tribunale di Bari si colloca, dunque, nel solco tracciato dai Tribunali di Verona (2.12.2022), Mantova (9.02.2023), Torino (17.03.2023) Ferrara (20.02.2024) e dalla Corte d'Appello di Bologna (18.02.2022), secondo cui il deposito di un ricorso per l'esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo e rappresenta un'appendice solamente eventuale della procedura concorsuale, dunque dotato di *“una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa”*.

Secondo questa giurisprudenza (non ancora sottoposta al vaglio della Corte di legittimità) i requisiti sostanziali dell'istituto devono essere vagliati alla luce della disciplina in vigore al momento della pronuncia costitutiva del Giudice, nel rispetto dell'art. 11 preleggi c.c., anche nel caso in cui la procedura, da cui origina l'istanza di esdebitazione, sia stata chiusa prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi.

Sussiste, tuttavia, un diverso orientamento (sostenuto dai Tribunali di Rimini 30.03.23, Catania 20.3.23 e Terni 6.04.23) che invece parte dalla considerazione che l'esdebitazione non costituisce un procedimento autonomo bensì meramente incidentale rispetto alla procedura concorsuale “principale”. Secondo tale prospettazione, tenuto anche conto del tenore dell'art. 390 CCII, che non disciplina espressamente l'istituto della esdebitazione, devono trovare, in proposito, applicazione le medesime regole di diritto transitorio dettate per le procedure principali.

In ogni caso non va trascurato che le pronunce aderenti al primo orientamento avevano ad oggetto una diversa fattispecie la cui risoluzione era senza dubbio avvantaggiata dall'applicazione della norme del CCII e si fondava sul presupposto che già nel vigore della Legge Fallimentare, si fosse assistito ad una progressiva diffusione tra gli interpreti e i commentatori a svalutare il requisito soggettivo previsto dall'art. 142, comma 2, LF, con la conseguenza della concessione del beneficio della esdebitazione anche a fronte di pagamenti percentuali molto bassi rispetto alla massa passiva accertata – orientamento, quest'ultimo, fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. Un., 18.11.2011, n. 24214), secondo cui, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante, doveva intendersi realizzata la condizione del “soddisfacimento parziale” dei creditori - con conseguente concessione dell'esdebitazione - anche quando taluni di essi non fossero stati pagati affatto.

L'applicazione delle norme del CCII aveva, così, consentito al debitore fallito di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione

La fattispecie all'esame di questa Corte è affatto diversa, cosicché l'applicazione dell'opzione interpretativa prescelta dal Tribunale di Bari, asseritamente più favorevole, anziché favorire il ricorrente paradossalmente lo ha penalizzato.

A giudizio di questa Corte, la norma regolatrice del cd. diritto transitorio è da individuarsi nell'art. 390 CCI, in forza del quale un elemento processuale (la pendenza della procedura) costituisce il criterio discrezionale della disciplina sostanziale applicabile.

Il RD n. 267/1942 continua, dunque, ad applicarsi in tutte quelle procedure i cui ricorsi introduttivi

(co.1 del citato articolo 390 CCI) siano stati depositati prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi (i.e. 15.7.2022); l'ultrattività della disciplina fallimentare è altresì prevista (co. 2 art. 390 CCI) per i fallimenti già dichiarati e non ancora chiusi alla data di entrata in vigore del CCI così come per le altre procedure aperte prima del 15.7.2022 e non ancora giunte a definizione.

Lo stesso è a dirsi per le procedure aperte a seguito di definizione dei ricorsi di cui al co. 1 dell'art. 390 CCI.

In applicazione di tali principi, è evidente che devono intendersi regolate dalla legge fallimentare le seguenti ipotesi esemplificative (riferite alla procedura fallimentare):

- ✓ procedimento prefallimentare il cui ricorso sia stato depositato prima del 15.7.2022 (co. 1);
- ✓ procedura fallimentare aperta prima del 15.7.2022 e ancora pendente alla data del 15.7.2022 (co.2 prima parte);
- ✓ procedura fallimentare aperta a seguito di fallimento dichiarato dopo il 15.7.2022 ma sulla base di un ricorso per dichiarazione di fallimento presentato prima del 15.7.2022 (co. 2 seconda parte).

Ne consegue che le ipotesi non contemplate dai commi sopra citati trovano regolamentazione nel Codice della Crisi.

L'assenza di una disciplina transitoria specifica per l'istituto della esdebitazione consente, come già sopra evidenziato, due possibili opzioni ermeneutiche, l'una tesa a considerare l'esdebitazione quale fase (eventuale) della procedura fallimentare, soggetta alla legge fallimentare e l'altra come una procedura dotata di una propria autonomia sostanziale e processuale, soggetta al CCII.

A giudizio di questo Collegio e come già argomentato nelle pronunce richiamate dei Tribunali di Rimini (30.03.23), Catania (20.3.23) e Terni (6.04.23), l'esdebitazione non può definirsi una procedura autonoma, dovendosi necessariamente considerare una "*propaggine, ossia una coda finale ed eventuale della procedura cui accede*".

Diversi argomenti inducono a preferire tale opzione interpretativa.

Prima di tutto, va considerato che l'esdebitazione in questione non può essere richiesta dal debitore che non sia stato prima assoggettato ad una procedura concorsuale, diversamente dall'esdebitazione della persona fisica incapiente di cui all'articolo 14 quaterdecies l. n. 3/12 ed oggi art. 283 CCI che trova la propria ratio nell'assenza di beni da liquidare e nel prevalente interesse alla rimessione del debitore - meritevole - sul mercato.

Al di fuori di tale ultima previsione normativa, la dichiarazione di inesigibilità dei debiti può conseguire solo alla liquidazione dei beni del debitore, esistenti al momento della apertura della procedura concorsuale, cosicché, solo la destinazione del patrimonio ai creditori soddisfatti in base alla par condicio creditorum giustifica la liberazione del debitore dai debiti residui.

L'evidente consequenzialità della esdebitazione alla procedura liquidatoria è testimoniata anche dagli stretti termini di decadenza previsti per la proposizione del relativo ricorso, relativamente al dies a quo ed al dies ad quem, entrambi collegati agli esiti della procedura fallimentare (oggi liquidatoria).

Per di più, le condizioni per l'ottenimento del beneficio, sia avuto riguardo alla legge fallimentare sia al Codice della Crisi, sono correlati al concreto svolgimento della procedura concorsuale (collaborazione con gli organi della procedura, mancato rallentamento della procedura, mancato occultamento dell'attivo o mancata esposizione di passività insussistenti, mancata condanna per reati collegati alla procedura medesima).

Risulta, quindi, evidente che il diritto alla esdebitazione consegue necessariamente alla procedura concorsuale e pertanto la natura incidentale dell'istituto induce a ritenere che il mancato richiamo

da parte dell'art. 390 CCI trova giustificazione nella circostanza per cui la disciplina applicabile alla esdebitazione è in realtà "già" contenuta nella regolamentazione diacronica della procedura cui accede.

Non può allora non concludersi che, nel caso di specie, essendo la procedura fallimentare pendente alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi, e trovando, dunque, applicazione l'ultrattività di cui al co. 2 dell'art. 390 CCI, anche l'esdebitazione trova conseguente regolamentazione ai sensi del citato comma e segue la disciplina della legge fallimentare.

Tale conclusione è coerente col disposto di cui all'art. 11 delle Preleggi al Codice Civile, a mente del quale *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"* e a giudizio di questa Corte, non consente di applicare le nuove norme in punto di esdebitazione di cui al Codice della Crisi a procedure concorsuali regolate dal RD n. 267/1942, soprattutto se, come nella pronuncia del Tribunale, in malam parte).

In disparte, quindi qualunque indagine in ordine alla voluntas legis relativa alla diversa definizione di situazioni regolate precedentemente secondo canoni differenti e alla applicabilità a procedimenti civili di un canone, quale quello del favor, tipico del diritto penale,- argomenti addotti dalle pronunce dei Tribunali sopra richiamati ad ulteriore suffragio dell'opzione interpretativa prescelta - e restando strettamente ancorati alla verifica della disciplina di diritto transitorio riferita all'introduzione della esdebitazione ad opera del D.lgs. 5/2006 e D.lgs. 169/2007, va evidenziato come la stessa Corte di Cassazione, sia pure con riferimento alla disciplina di diritto transitorio riferita all'introduzione della esdebitazione ad opera del D.lgs. 5/2006 e D.lgs. 169/2007, ha già avuto occasione di affermare che *"L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e seguenti l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, si applica, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, anche alle procedure di fallimento aperte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e, tra quest'ultime, a quelle chiuse alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), sempre che, in quest'ultimo caso, la relativa domanda sia presentata entro un anno dalla medesima data. La circostanza che l'esdebitazione non sia ammissibile per i fallimenti chiusi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 non giustifica, peraltro, alcun dubbio di legittimità costituzionale della disciplina transitoria: né per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, come già statuito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 61 del 2010, l'applicabilità "ratione temporis" dell'istituto corrisponde ad una scelta non arbitraria del legislatore, costituendo il tempo un valido elemento di diversificazione tra le situazioni giuridiche; né per contrarietà alle norme antidiscriminatorie della CEDU, posto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008, la chiusura del fallimento, seppur dichiarata con decreto anteriore al 16 luglio 2006, determina la cessazione delle generali incapacità personali derivanti al fallito dall'apertura del fallimento, laddove l'esdebitazione riguarda la sua responsabilità patrimoniale, comportando la liberazione del fallito che ne risulti meritevole dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali insoddisfatti"*. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24727 del 04/12/2015, Rv. 638146 - 01).

Né può ignorarsi che non è ravvisabile nel caso in esame alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, stante la diversità delle fattispecie regolate dal RD n. 267/1942 e dal Codice della Crisi, per profili temporali e condizioni soggettive e oggettive di accesso – cfr. in senso conforme Corte di Appello di Bologna, decreto del 27.1.2023).

L'esdebitazione all'esame di questa Corte, deve allora ritenersi una mera fase (eventuale) della procedura; optare per la natura autonoma della esdebitazione, con conseguente applicazione a tutti i ricorsi per esdebitazione, presentati dopo il 15.7.2022, della nuova disciplina, comporta

infatti il sacrificio del diritto del fallito a ottenere l'esdebitazione nel termine di un anno dalla chiusura della procedura oltre ad una illegittima frustrazione del legittimo affidamento all'esdebitazione del debitore dichiarato fallito, paradossalmente giustificato dalla volontà di applicare una normativa più favorevole.

Ritenuta allora l'applicabilità, alla fattispecie in esame della normativa di diritto fallimentare, segnatamente l'art. 142 l.f. va rilevato, in accoglimento del secondo motivo di censura, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella fattispecie, il decreto di chiusura di fallimento del 07.02.2023 non è divenuto "definitivo" in data 07.09.2023, per inutile decorso del termine di impugnazione semestrale, di cui all'art. 327 c.p.c. – secondo la formulazione successiva alla L. n. 69 del 18/06/2009 - , con la conseguenza che l'anno per la presentazione del ricorso per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 143 l.fall., avrebbe dovuto computarsi da quella data.

Infatti, la stessa Legge n. 69/2009 ha previsto una specifica disciplina transitoria (art. 58), a mezzo della quale è stato stabilito che la nuova formulazione dell'art. 327 c.p.c. (e, dunque, il novellato termine semestrale di impugnazione) trovasse applicazione, esclusivamente, *"ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore"* e, dunque, ai procedimenti instaurati successivamente al 04/07/2009.

Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che detta disciplina transitoria va estesa anche alle procedure fallimentari, segnatamente la Corte di Cassazione, con la pronuncia n.3316 del 03.02.2023, ha ancora una volta ribadito che l'applicazione del termine semestrale o annuale di cui all'art. 327 c.p.c. va effettuata avuto riguardo *"alla data di apertura della procedura fallimentare"* (coerentemente alla disciplina transitoria di cui all'art. 58 L. n. 69/2009), precisando che, rispetto alle procedure fallimentari, aperte prima dell'entrata in vigore di tale Legge (04.07.2009), il decreto di chiusura del fallimento diventa definitivo con l'inutile spirare del previgente termine di impugnazione annuale e che, da tale momento, decorre l'ulteriore termine annuale, di cui all'art. 143 l.fall., per la presentazione della istanza di ammissione al beneficio della esdebitazione.

Nella specie, CP\_1 è stato dichiarato fallito con sentenza del 21 aprile 1997 (quando era ancora in vigore l'art. 327 c.p.c., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con la successiva L. n. 69/2009) e il decreto di chiusura del fallimento, pubblicato in data 7 febbraio 2023, è divenuto definitivo, per infruttuoso spirare del termine annuale di impugnazione, applicabile *ratione temporis*, il 7 febbraio 2024, a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine annuale di cui all'art. 143 l. fall. per la presentazione della istanza di esdebitazione, che è stata tempestivamente depositata il successivo 02 ottobre 2024.

Assodata, allora, la tempestività dell'istanza di esdebitazione, proposta da CP\_1, rileva la Corte la piena sussistenza dei requisiti di meritevolezza previsti dall'art. 142 L. Fall., in quanto l'odierno ricorrente risulta:

- ✓ aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (art. 142, co. 1, n. 1);
- ✓ non avere in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (art. 142, co. 1, n. 2);
- ✓ aver consegnato al Curatore la corrispondenza a sé diretta e relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (art. 142, co. 1, n. 3 - art. 48);
- ✓ non avere distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del

movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito (art. 142, co. 1, n. 5).

Nella specie lo stesso Curatore Fallimentare, Prof. Dott. *Controparte\_3*, ha segnalato il meritevole comportamento dell' *CP\_1* allorché, nel documento estratto dal fascicolo della procedura e protocollato al n. 259 del 4 febbraio 2013, aveva attestato che "il sig. *CP\_1* ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo con la procedura, manifestando la più ampia disponibilità e correttezza" (All. D - Doc. 3), esprimendo, nella precedente fase del presente procedimento, "parere favorevole in ordine alla richiesta avanzata dal sig. *CP\_1*, avendo riguardo alle condizioni indicate dall'art. 142, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, L.F." (Doc. 2).

In punto di meritevolezza va altresì evidenziato che *CP\_1* :

- ✓ non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta (art. 142, co. 1, n. 4);
- ✓ non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, e non è in corso alcun procedimento penale in relazione ai predetti reati (art. 142, co. 1, n. 6) (All. D - Doc. 4, 5).

Sussiste, infine, il requisito di natura oggettiva previsto sempre dall'art. 142, comma 2, L. Fall., atteso che, nell'ambito della procedura fallimentare, a fronte di un passivo composto per €.919.715,16, da creditori privilegiati, ed €2.646.488,95, da crediti chirografari, a seguito delle operazioni di liquidazione dell'attivo, oltre al pagamento delle spese in prededuzione, è stata ripartita tra i creditori ipotecari la complessiva somma di €310.134,48 e segnatamente:

- ✓ €234.081,58 in favore della *CP\_4*, a parziale soddisfazione del credito insinuato;
- ✓ €52.200,07 in favore della *Parte\_2*, ad integrale soddisfazione del credito insinuato;
- ✓ €9.437,37 in favore di Intesa BCI Gestione Credito, ad integrale soddisfazione del credito insinuato; iv) €14.415,46 in favore di *Controparte\_5*, a parziale soddisfazione del credito insinuato (All. D - Doc. 6, 7 e 8).

Il reclamo va, pertanto accolto e preliminarmente ritenuta la tempestività e l'ammissibilità del ricorso per esdebitazione presentato da *CP\_1*, dinanzi al Tribunale di Bari, in data 02.10.2024, in presenza dei presupposti di cui all'art. 142 e 143 l. fall., il predetto va ammesso al beneficio della esdebitazione, dichiarati, per l'effetto, inesigibili nei suoi confronti i crediti concorsuali non integralmente soddisfatti.

Nulla per le spese.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il reclamo e per l'effetto ammette *CP\_1* al beneficio della esdebitazione, dichiarando, per l'effetto, inesigibili nei suoi confronti i crediti concorsuali non integralmente soddisfatti

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, addì 22.04.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Presidente est.  
(Maria Mitola)

